



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2012

Scioglimento agevolato delle società non operative

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ripropone la specifica disciplina agevolativa prevista per lo scioglimento delle società non operative di cui all'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2008), per venire incontro a quelle società che, a causa della reale situazione economica e dei mercati, non riescono a superare i parametri di operatività previsti dalle disposizioni vigenti.

Lo scioglimento agevolato, così come la trasformazione in società semplice, ha quale obiettivo quello di favorire la fuoriuscita dal reddito d'impresa delle società considerate non operative sulla base del *test* di operatività previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni (in particolare, possono beneficiare della procedura di scioglimento agevolato e trasformazione in società semplice le società non operative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 o quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta). Ne consegue, che possono «sfruttare» la procedura solo quelle società che hanno dichiarato ricavi effettivi inferiori ai valori presunti previsti dalla disciplina delle società di comodo.

Nella procedura di scioglimento agevolato, la tassazione della società in liquidazione e

del socio è contenuta nei commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) espressamente richiamati dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva:

- del 10 per cento sul reddito della liquidazione (in caso di scioglimento) o sulla differenza tra valore normale e fiscale dei beni (in caso di trasformazione in società semplice);

- del 10 per cento sulle riserve e i fondi in sospensione d'imposta;

- del 5 per cento sui saldi attivi di rivalutazione.

Ulteriore requisito di accesso al regime agevolato è rappresentato dalla circostanza che tutti i soci della società siano persone fisiche iscritte nell'apposito libro soci.

È necessario, infine, aver deliberato lo scioglimento prima del 31 maggio 2013.

La società, se in possesso dei requisiti sopra evidenziati, potrà beneficiare di un trattamento di favore rispetto al regime ordinario di tassazione, in quanto l'obbligazione tributaria si esaurisce con il versamento dell'imposta sostitutiva che è inferiore rispetto all'imposta ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

